G.M.Patrizia Surace
PhD. Avvocato
Patrocinante in Cassazione
avv.patriziasurace@pec.giuffre.it

Giovanna Pellegrino
Avvocato
giovannapellegrino@avvocatirc.legalmail.it

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
(In adempimento di quanto previsto dalla Sez. III-bis del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 10006/2014 del 28 ottobre 2014)

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, R.G. n. 9869/2014.

2. Nome dei ricorrenti: **Davide Mascianà,** C.F. MSCDVD95C2C710A, e **Pucci Giuseppe**, CF. PCCGPP96B07F112L

3. Indicazione delle Amministrazioni resistenti: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSAINA, in persona del Rettore *pro tempore*, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI, in persona del Rettore pro tempore, CINECA, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè nei confronti dei controinteressati in atti.

4. Estremi dei provvedimenti impugnati:

a. della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 pubblicata sul sito **www.accessoprogrammato.miur.it**, ove i ricorrenti risultano inseriti oltre l'ultimo posto utile e, di conseguenza, non ammessi al corso ed ai successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione dei ricorrenti;

b. del Decreto Rettorale dell'Università di Messina di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

c. dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula, in particolare nella parte in cui viene dato atto che i commissari hanno ordinato che la scheda anagrafica venisse sigillata in una busta fornita dall'Ateneo (priva di rivestimento interno protettivo) e senza alcuna verifica delle generalità indicate dai candidati nella scheda anagrafica stessa;

d. della documentazione di concorso fornita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte (come da schede dei ricorrenti richieste all'Ateneo);

e. del provvedimento pubblicato sul sito dell'Ateneo di divisione nelle varie aule dei candidati senza rispettare il criterio dell'età anagrafica stabilito ex D.M. n. 85/14;

f. del provvedimento non conosciuto con il quale l'Ateneo di Messina si è determinato, in difformità alla nota M.I.U.R. 2 aprile 2014, specie non garantendo la corrispondenza dell'abbinamento tre le generalità dei candidati ed il rispettivo codice segreto;

g. del D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85 con riguardo alle modalità ed i contenuti delle prove di ammissione, per l'anno accademico 2014-2015, ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale;

h. del D.M. n. 85 del 5 febbraio 2014, art. 10 comma 1, nella parte in cui viene dichiarata la non idoneità dei soggetti con punteggi più bassi di 20;

i. di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione sopracitate, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 85/2014, riguardanti, sub specie, i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti nonché ai 60 quesiti somministrati ai candidati;

j. del D.M. del 10 marzo 2014 n. 220 sulla "*Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2014/2015*;

k. del D.M. del 7 marzo 2014 n. 218 sulla "*Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2014/2015*;

l. delle note MIUR dell'11aprile 2014 con la quale si comunica che il test non è annullato anche a seguito di quanto avvenuto a Bari;

m. della nota MIUR del 15 aprile 2014 con la il Ministero smentisce la sparizione di un plico contenente la prova concorsuale presso l'Ateneo napoletano Federico II;

n. di tutti gli atti, anche non conosciuti del Ministero e dell'Ateneo di Bari con cui viene assunta la determinazione di non annullare la prova;

o. del Bando di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università degli Studi di Messina DR/2014/292 del 07/02/2014;

p. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto, ovvero di tutti gli atti connessi anche indirettamente ai documenti e agli atti sopra richiamati, anche non conosciuti, nella parte in cui, sia pure interpretati, non permettano ai ricorrenti di immatricolarsi al corso di laurea per cui è causa

5. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 4 DELL'ALLEGATO I, AL D.M. 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.

Dagli atti di indagine presso la Procura della Repubblica di Bari risulta che sia stato trafugato uno dei plichi di concorso.

Per il M.I.U.R., nonostante il test ad aprile (l'inizio delle lezioni è previsto per il 1 ottobre 2014) consentisse un'immediata ripetizione senza incidere sulla vita accademica e

sull'inizio delle lezioni, non è accaduto nulla di rilevante giacché non vi è prova che tale plico mancante sia in effetti stato divulgato.

Il problema è che non funziona esattamente così in una procedura concorsuale ove la segretezza dei quiz ha carattere nucleare. Non può paragonarsi la mancanza di un plico con l'elenco delle domande di concorso segrete al mancato rinvenimento di una scheda elettorale non ancora votata tra quelle in dotazione del seggio. Non si può far finta di nulla e limitarsi a darne atto a verbale.

Soprattutto ove i punteggi della prova di quest'anno sono stati i più alti di sempre.

Solo leggerezza, o mala fede, può portare a pensare che un concorso con un plico mai rinvenuto sia regolare. I sigilli ministeriali non erano saltati, eppure un plico era stato sfilato con astuzia ed arte e ci si poteva anche non accorgere della intervenuta sottrazione.

E' illegittimo, quindi, che non si sia provveduto ad annullare la prova essendo altamente probabile, se non certo, stante le tecnologie di cui è in possesso il CINECA, che il plico sia stato rubato proprio al fine di venderlo sul mercato ad una platea di soggetti già ben definita e che, aveva commissionato il gesto.

La sola astratta ipotesi che il questionario sia stato svelato prima dell'inizio della prova di concorso, oltre a violare i principi generali di imparzialità e trasparenza, disattende l'intero sistema delineato dalle fonti normative e dalla *lex specialis* di concorso.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 5 FEBBRAIO 2014 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA *E PAR CONDICIO* DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

§ Sulla presenza del codice alfanumerico in tutta la documentazione concorsuale.

Nonostante l'ampio contenzioso, il M.I.U.R., si è limitato a porre in essere tutta una serie di nuovi accorgimenti senza tuttavia eliminare il vizio genetico e comune su cui si è pronunciata la sede consultiva del Consiglio di Stato dopo ampia ed approfondita istruttoria (Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233).

Prima di decidere, avvedendosi di tale criticità, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover toccare con mano tali elementi, provvedendo ad ordinare istruttoria e chiedendo di aver prova:

a) che sul modulo di risposta non fosse in qualche modo impresso l'username attribuito a ciascun candidato;

b) che il foglio consegnato a ciascun candidato, contenente il codice identificativo della prova, l'indirizzo del sito web del MIUR e le chiavi personali per accedere all'area riservata del sito (username e password), non recasse elementi o dati atti ad identificare la prova del candidato;

c) che tali elementi – ad eccezione del codice a barre – non fossero presenti nel modulo di risposta.

Occorreva, in altri termini, che il Ministero riferente provasse che quanto disposto dal D.M. non potesse consentire in alcun modo l'identificazione preventiva della prova svolta da ciascun candidato.

Dopo aver accertato che, invece, le modalità di espletamento del concorso provavano esattamente il contrario, il Consiglio di Stato stigmatizzava duramente la scelta del Ministero (Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233).

Basterebbe, quindi, l'eliminazione del codice numerico su foglio risposte e scheda anagrafica e la consegna ai candidati del proprio codice numerico che, in tal caso, i commissari non possono comunque abbinare al codice a barre se non usando un lettore ottico e non quindi nell'immediato.

§ Sul modus operandi dell'Ateneo e sull'aggravamento della criticità imposta dal M.I.U.R.

Le linee guida ministeriali e gli accorgimenti dell'Ateneo, poi rivelatisi maldestri ma comunque mirati al fine di tutela dell'anonimato, dopo 7 anni di battaglie, hanno finalmente confessato che anche in questo concorso va rispettato il principio dell'anonimato e, soprattutto, che sino ad oggi ciò non era accaduto.

Per usare le parole di uno degli Atenei (sia chiaro neanche li rispettato ma solo enunciato) l'obiettivo è "*garantire l'assoluta impossibilità di collegare il codice del compito con l'identità del candidato*" (cfr. stralcio del verbale dell'Ateneo di Bologna).

Secondo il M.I.U.R., quindi, la criticità non è nell'esistenza del codice numerico (come sostiene il Commissario anticorruzione e il Consiglio di Stato) ma solo nella gestione dell'anagrafica.

L'Ateneo di Messina, evidentemente comprendendo i rischi di tale scelta operativa, ossia di far riporre la scheda anagrafica dentro una busta comunque aperta ed accessibile a tutti, ha ritenuto di dotare i candidati di una terza busta nella quale sigillare la scheda.

In sostanza alle due buste di rito (plico che contiene tutto e busta scheda risposte) se ne è aggiunta una terza, bianca, trasparente e non internografata.

Da qui il paradosso o l'aberrazione consequenziale: da un lato si vuol preservare la riservatezza inserendo una terza busta e chiudendoci la scheda anagrafica (e ciò per garantire che l'abbinamento codice numerico - nome del candidato rimanga segreto sino alla correzione da parte del CINECA), dall'altro, l'inopinata scelta di utilizzare delle buste assolutamente inidonee al compito per l'assenza dell'internografia.

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA PROVA CONCORSUALE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, IRRAZIONALITÀ E/O ARBITRARIETA', TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Nelle linee guida del MIUR si legge "*è fatto assoluto divieto alla Commissione e a qualsiasi altra persona di aprire le buste e di rimuovere il materiale utilizzato per le prove per qualsiasi motivo*". In sintesi, nessuno potrà aprire la busta con l'anagrafica sino alla successiva fase di abbinamento post correzione. Parimenti, come sempre indicato dalle linee guida, al momento della consegna, nessuno dei commissari ha verificato che Tizio avesse compilato la scheda anagrafica indicando i propri dati anziché quelli di un altro

candidato a cui "fare il compito". Nulla può escludere l'inserimento di dati non personali per favorire qualcuno, amico/a, parente, compagno/compagna.

Da qui l'ovvia conseguenza per la quale presso l'Ateneo di Messina, ma anche in altre università che si siano attenute alla *lex specialis* ed agli atti ad essa correlati senza aver previsto idonee contromisure, non vi è alcuna certezza che i vincitori siano i reali compilatori di quelle prove. Di talché tutta la graduatoria nazionale è totalmente falsata e dunque illegittima sotto i profili sopra specificati.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELL'ALLEGATO A DEL D.M. 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.

Il CINECA, che aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d'Italia, non ha redatto alcun verbale di tale operazione. Com'è noto la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598).

Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione sull'attività da essa dispiegata non consenta di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la correzione (e conservazione) della prova, consumandosi, quindi, l'inesistenza di quell'attività e materializzandosi un vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente (cfr., da ultimo, proprio **T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 22 maggio 2014, n. 5457**; in termini CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; *adde*: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 AL D.M. 5 FEBBRAIO 2014. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA *E PAR CONDICIO* DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Come anticipato in premesse il modulo risposte di parte ricorrente, ammesso, per mera ipotesi difensiva, che sia stato corretto dal CINECA (ma anche nel caso che sia sempre rimasto presso l'Ateneo, in realtà, poco cambierebbe per l'analisi del vizio che di seguito si espone), non è stato custodito con le modalità e le garanzie previste dal D.M. 5 febbraio 2014.

Nonostante parte ricorrente abbia richiesto all'Ateneo ed al CINECA tutti i verbali delle operazioni concorsuali, nulla è dato sapere circa la custodia dei plichi e l'attività che il CINECA ha apprestato al fine di provvedere alla correzione dei compiti.

L'ultima attività verbalizzata dalla Commissione di concorso è, infatti, quella a chiusura delle operazioni di esame presso l'Ateneo conclusasi con la consegna "di tutti pacchi e i plichi oggetto della prova" al *"responsabile del procedimento per le incombenze consequenziali"*.

Da allora non è dato sapere come siano stati custoditi i plichi sulla base di quali direttive, date da chi e con che garanzie. Sappiamo solo che in un certo giorno del mese di aprile si rimetterà mano ai compiti per correggerli ed inviarli all'Ateneo che curerà l'abbinamento con l'anagrafica in proprio possesso.

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DELL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO 5 FEBBRAIO 2014.

Il CINECA, che aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d'Italia, non ha redatto alcun verbale di tale operazione. Com'è noto la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598).

Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione sull'attività da essa dispiegata non consenta di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la correzione (e conservazione) della prova, consumandosi, quindi, l'inesistenza di quell'attività e materializzandosi un vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente (cfr., da ultimo, proprio **T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 22 maggio 2014, n. 5457**; in termini CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; *adde*: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL D.M. 25 MAGGIO 2012 E DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

La prova predisposta dal Ministero era rappresentata da un test di n. 60 domande, suddivise in n. 4 gruppi omogenei: logica e cultura generale; biologia; chimica; fisica e matematica. In calce a ciascuna delle domande venivano prospettate n. 5 risposte, tra le quali scegliere quella ritenuta esatta.

Non risulta che il test sia mai stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che si produce e si utilizza un test in base ai cui risultati si decide il futuro di centinaia di migliaia di giovani e delle loro famiglie. In pratica non è mai stato dimostrato se e che cosa quel test mira a valutare.

Ma tutto questo, in Italia, non è mai accaduto e nessuno si è mai chiesto se sia corretto affidare il futuro delle nostre generazioni a questi metodi così

superficialmente impostati. Non esiste uno studio che, magari a campione, dopo i primi anni di tali test di selezione, ha appurato se gli ammessi erano, in effetti, i migliori tra quelli selezionandi.

Prima di poter somministrare un test (*LIVE test*), è necessario compiere una serie di operazioni che vanno dalla definizione precisa dell'oggetto da valutare (*Planning phase*), alla selezione dei contenuti del test (*Design phase / initial specifications*), alla produzione vera e propria degli item (*Development test*). A tali già complesse procedure ne devono seguire altre che riguardano la sperimentazione del test prodotto, l'analisi dei risultati della sperimentazione al fine di verificare la capacità del test di mettere in luce quello che si intendeva misurare, cioè le conoscenze/competenze richieste. Solo dopo aver fornito prove evidenti del possesso di tali caratteristiche qualitative, il test può essere "messo sul mercato" e utilizzato.

6. Indicazione dei contro interessati. Tutti i soggetti inseriti in graduatoria candidati all'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentale presso l'Università degli Studi di Messina.

7. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (**R.G. n. 9869/2014**) nella sottosezione "*Ricerca ricorso*", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "*Lazio-Roma della sezione T.A.R.*"

8. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III-bis del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 10006/2014

9. Testo integrale del ricorso

10. Elenco dei contro interessati. Tali candidati sono quelli utilmente collocati nella graduatoria nazionale di merito (consultabile sul sito del MIUR e allegata al presente avviso) dalla posizione 1 sino alla posizione 9.983 (corrispondente al numero massimo di posti messi a concorso a livello nazionale dal MIUR con la nota prot. n. 24848 del 22 settembre 2014) o, comunque, sino alla posizione 36971 (corrispondente all'ultimo candidato risultato idoneo con il punteggio di 20).